



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 5096-1/2022 r.g.;
ritenuto opportuno provvedere nel contraddittorio delle parti, non ricorrendo i presupposti per l'emissione di un decreto *inaudita altera parte*;

visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.,

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

tenuto conto del carico di ruolo determinato dall'eccezionale sopravvenienza in materia;

p.q.m.

rigetta l'istanza di provvedimento *inaudita altera parte* e fissa per la trattazione della causa l'udienza del 13.12.2022, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 30 giorni e autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet delle amministrazioni indicate in ricorso;

dispone che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima della data di udienza;

avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 24/09/2022

Il Giudice

Valeria Totaro